

Lezione 16 novembre 2015

***Modulo di
Diritto e Procedura Civile***

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

introdotto dalla legge 69/09

(che ha aggiunto nel c.p.c. tre articoli dal 702 bis al quater)

Procedimento facoltativo, la cui scelta compete all'attore, in alternativa al processo ordinario "nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica".

Rito a cognizione piena, con forme processuali "semplificate"

(come hanno precisato anche le prime sentenze di merito che ne hanno fatto applicazione: Trib. Varese, 18 novembre 2009, in *Giurisprudenza di merito*, 2010, 406 e ss., e Trib. Taranto, 2 marzo 2010, in www.ilcaso.it).

Esso si affianca così agli altri due riti, anch'essi a cognizione piena: quello ordinario e quello del lavoro e come quelli è in grado di dar luogo ad una cognizione giurisdizionale e a una tutela piena:

- il contraddittorio è integro:
- il provvedimento reso a sua conclusione (ancorché avente la forma di ordinanza), al pari della sentenza resa al termine del rito ordinario, produrrà gli effetti previsti dall'art. 2909 c.c. (ex art. 702- quater c.p.c.)

Caratteristiche della sommarietà


- riduzione dei tempi del processo
- riduzione degli atti difensivi delle parti
- Istruttoria deformalizzata

T. Campobasso, 09-05-2013.

L'elemento decisivo per valutare la percorribilità o meno del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. è l'attività istruttoria da svolgere e non anche l'oggetto della domanda o la tipologia della controversia; l'applicabilità del rito predetto, pertanto, non dipende dalla complessità delle cause, facili o difficili in base all'oggetto della domanda ed alle questioni da trattare e decidere, bensì tra cause che richiedono un'attività istruttoria articolata e complessa e cause che richiedono un'istruzione breve e semplice, o, addirittura, non richiedono affatto attività istruttoria, da individuarsi esclusivamente in base al thema probandum proposto dalle parti; qualora la controversia sottoposta all'esame del giudice non necessiti di attività istruttoria, in quanto avente ad oggetto questioni esclusivamente di natura giuridica ed istruttoria documentale, deve ritenersi applicabile il rito sommario.

AMBITO DI APPLICAZIONE

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE FACOLTATIVO




Tutte le cause in cui il tribunale giudica (**in via ordinaria**) in composizione monocratica (art. 702 bis)

Escluse:

1. Cause di competenza collegiale (art. 50 bis c.p.c.);
2. Cause di competenza del giudice di pace;
3. Cause soggette al rito del lavoro;
4. Procedimenti sommari di cui al libro IV del c.p.c.

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE OBBLIGATORIO



Il D.Lgs. n. 150 del 2011 ha indicato le liti che vanno trattate con il sommario di cognizione:

1. controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato;
2. giudizio di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia ;
3. controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari;
4. controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari;
5. controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea;
6. controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale;

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Il D.Lgs. n. 150 del 2011 ha indicato le liti che vanno trattate con il sommario di cognizione:

7. giudizio di opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare;
8. giudizio di opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio;
9. azioni popolari e controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali;
10. azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo;
11. impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo;
12. controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche;
13. impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai;

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Il D.Lgs. n. 150 del 2011 ha indicato le liti che vanno trattate con il sommario di cognizione:

14. impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
15. controversie in materia di discriminazione;
16. controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità ;
17. controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento

PROCEDIMENTO – FASE INTRODUTTIVA (art. 702 bis c.p.c.)

- La domanda è presentata con ricorso al tribunale competente;
- Depositato il ricorso e designato dal presidente del tribunale il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento, quest'ultimo fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza;
- Il ricorrente deve notificare il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione (dunque almeno 40 giorni prima dell'udienza)
- Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma

PROCEDIMENTO – FASE DI TRATTAZIONE (702-ter c.p.c.)

A. I primi tre commi disciplinano le ipotesi in cui il giudice

NON DA' LUOGO AL PROSIEGUO DEL PROCEDIMENTO:

1. Se si ritiene incompetente



Pronunzia ordinanza con termine per la riassunzione davanti al giudice competente.

2. Se ritiene la domanda inammissibile perché non rientrante tra quelle di cui al 702 bis c.p.c.



Pronuncia ordinanza non impugnabile di inammissibilità

3. Se ritiene che le difese svolte dalla parti richiedono un'istruzione non sommaria



Pronuncia ordinanza non impugnabile con cui converte il rito e fissa l'udienza ex art. 183 c.p.c.

PROCEDIMENTO – FASE DI TRATTAZIONE (702-ter c.p.c.)

B. Quando dà luogo al procedimento, il giudice:

1. All'udienza fissata sente le parti



Deve dare al ricorrente la possibilità di replicare alle difese del convenuto, svolgendo le attività di cui all'art. 183, 5^aco., c.p.c. proponendo a sua volta eccezioni e contro domande in relazione alle eccezioni e all'eventuale domanda riconvenzionale del convenuto.

Non sono previsti ulteriori scritti difensivi per le parti.

2. omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo più opportuno agli atti di istruzione rilevanti.
3. Esaurita l'istruzione, emette ordinanza di accoglimento o di rigetto della domanda, provvedendo anche sulle spese.
4. L'ordinanza è titolo esecutivo, titolo per iscrivere ipoteca giudiziale, titolo per la trascrizione.
5. L'ordinanza produce gli effetti di cui all'art. 2909 c.c. se non è appellata nel termine di trenta giorni, che decorrono dalla sua notificazione o comunicazione (art. 702 quater c.p.c.).

FORMA DELLA DOMANDA (art. 702 bis c.p.c.)


Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

Requisiti di contenuto – forma

1. l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
2. il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio **(PARTI)**;
3. la determinazione della cosa oggetto della domanda **(PETITUM)**;
4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni **(CAUSA PETENDI)**;
5. l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
6. il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;

Requisiti di contenuto – forma

7. l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168 -bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 **(la data dell'udienza è fissata dal giudice)**;
8. La sottoscrizione a norma dell'articolo 125 c.p.c. **da parte del difensore che indica il proprio codice fiscale, nonché il proprio numero di fax.** e indirizzo di posta elettronica certificata.
9. La richiesta di fissazione dell'udienza da parte del giudice, con l'assegnazione del termine per la costituzione del convenuto;
10. La dichiarazione di valore ai fini del versamento del contributo unificato.
11. La procura alle liti.



Riassumendo, dunque, il legislatore della novella ha guardato al rito del lavoro per ciò che attiene alle modalità di instaurazione del procedimento (il c.d. “sistema del ricorso”), e al rito ordinario per il contenuto degli atti introduttivi del giudizio (per il ricorso esso è praticamente identico a quello dell’atto di citazione ex art. 163; per la comparsa di risposta, a quello disciplinato dall’art. 166).

CONSIGLI UTILI PER LA REDAZIONE DELL'ATTO

1. Posizionare il foglio protocollo uso bollo correttamente, con il bordo più spesso verso l'alto;
2. Iniziare a scrivere dal primo rigo;
3. Evitare di lasciare righi bianchi;
4. Evitare di inserire segni identificativi (quali nomi, anche di fantasia, date, ecc.);
5. Evitare sottolineature (es. Per/Contro/conclusioni);
6. Evitare di inserire il fac-simile di timbro del difensore;
7. Evitare di cambiare il contenuto della traccia nella narrazione dei fatti;
8. Diversificare i compiti (qualora si sia collaborato con altri nella redazione);
9. Trascrivere la procura alle liti in calce all'atto;
10. Fare attenzione agli errori di ortografia (accenti, apostrofi).
11. Utilizzare espressioni latine solo se corrette.